

XXI.

TORNATA DEL 4 MARZO 1874

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — Omaggi — Seguito della discussione del progetto di legge forestale — Modificazione all'art. 1. concordata tra la Commissione ed il Ministro di Agricoltura e Commercio — Appunti del Senatore Perez sull'art. 1., ai quali risponde il Senatore Gadda — Schiarimenti del Relatore e del Ministro — Approvazione dell'art. 1. — Osservazioni del Senatore Vitelleschi sull'art. 2., cui risponde il Relatore — Avvertenze e dubbii del Senatore Gadda — Aggiunta proposta dalla Commissione — Schiarimenti del Ministro — Proposta del Senatore Perez di divisione dell'articolo — Presentazione di tre progetti di legge — Proposta del Senatore Errante di rinvio del terzo alinea dell'art. 2. al titolo relativo ai rimboschimenti, accettato dalla Commissione — Dichiarazioni del Senatore Gadda — Proposta di aggiunta del Senatore Amari al secondo alinea dell'articolo — Proposta del Senatore Casati di rinvio del secondo comma al Titolo III, e schiarimenti del Senatore Torelli — Spiegazioni del Senatore Casati — Proposte del Relatore sull'ordine della votazione — Ritiro della domanda di divisione del Senatore Perez — Rinvio dell'ultimo capoverso al Titolo III e del paragrafo secondo alla Commissione — Approvazione del paragrafo primo e dell'aggiunta proposta dalla Commissione — Approvazione dell'art. 3 — Osservazioni e proposta del Ministro di aggiunta all'ultimo comma dell'art. 4 — Proposta del Senatore Sanseverino d'aggiunta al terzo comma — Osservazioni del Relatore e del Ministro — Raccomandazioni del Senatore Gadda — Approvazione dei due primi commi e rinvio degli altri due alla Commissione — Approvazione degli art. 5 e 6 — Nuovo articolo 7 proposto dal Relatore, approvato — Approvazione degli articoli 8, 9, 10 ed 11 — Rinvio dell'art. 12 alla Commissione.

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, e più tardi interviene il Presidente del Consiglio.

Il Senatore, Segretario, MANZONI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

Atti diversi.

Fanno omaggio al Senato:

Il geometra Lombardo Leonardo, del suo Progetto di una ferrovia Genova - S. Sebastiano - Piacenza, e S. Sebastiano - Voghera.

Il signor Gagliardi Michele, di un suo *Esame critico del progetto per modificazioni all'ordinamento giudiziario*, approvato dal Senato il 10 febbraio 1873.

Il signor Pompeo Gherardi, di un suo opuscolo intitolato: *Della vita e delle opere di Raffaello Sanzio*.

Il prof. Giacomo Cassani, di un suo opuscolo: *sul progetto di legge per il matrimonio civile*.

Il Prefetto di Grosseto, degli *Atti di quel Consiglio Provinciale del 1872*.

Seguito della discussione del progetto di legge forestale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione sul progetto di legge forestale. Essendo stata ieri chiusa la discussione generale si passa ora all'esame dei singoli articoli.

Leggo l'articolo 1 del progetto della Commissione.

« Art. 1. I boschi e terreni a bosco, salvo le limitazioni della presente legge, sono amministrati e goduti come qualunque altra proprietà. »

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. In nome della Commissione, e d'accordo col signor Ministro, propongo la seguente modificazione all'articolo che è fatta unicamente per una forma di redazione più regolare.

« Art. 1°. La proprietà è l'uso dei boschi e dei terreni boschivi sono soggetti alle limitazioni portate dalla presente legge. »

Senatore PEREZ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PEREZ. Chi abbia con religiosa attenzione, come quella che ho avuto l'onore di prestar io, seguito i discorsi dottissimi ed eloquenti che nei due giorni trascorsi hanno preceduto la chiusura della discussione generale, non può non avere concepito nell'animo un grave dubbio. E questo dubbio tanto più forte prevedo in chi si farà a leggere ed ammirare quei dotti discorsi.

Ricordiamo tutte le obiezioni radicali messe innanzi dal Senatore Di Giovanni. Per esse bisognava respingere, o rimandare la legge

finchè la formazione anticipata di una specie di statistica, o dimostrazione pratica, non facesse conoscere tutti i luoghi e terreni che verrebbero sottoposti al vincolo della legge.

Contro questa, che mi permetterò di chiamare esagerata conclusione, rispose l'onorevole Relatore; e, con quella dottrina che tutti conoscono in lui, si fece a dimostrare dapprima quale si fosse lo stato della legislazione vigente sulla materia; quanto discordi siano le leggi, non solo da regione a regione, da provincia a provincia, ma spesso anche nelle stesse parti di unica provincia; dimostrò come quelle leggi fossero informate e avessero preso origine da pregiudizi e da condizioni economiche tutte proprie del tempo.

Paragonò, con felicissima espressione, le leggi di quel tempo sulle foreste alle leggi sull'*annona*, quando si temeva di mancare del necessario sostentamento alle popolazioni; paura per la quale s'impacciava di tanto la produzione e la circolazione del grano da produrre quella carestia che si voleva evitare. E questo falso criterio era pur quello che regolava le disposizioni delle vecchie leggi forestali. Si temeva che al consumo locale venisse meno quell'elemento indispensabile, quella materia prima sì importante, quale si è il legname; e per ovviare a questa temuta mancanza si ponevano vincoli, si creavano impacci alla libera proprietà boschiva.

Fatta questa rapida escursione, esso ne traeva saggiamente un argomento, che nell'animo mio è principalissimo, per votare la legge. Per essa, diceva, saranno abolite quelle vecchie disposizioni unicamente informate a principii protettori e proibitivi, che com'erano propri del tempo, così riescono disadatti alla presente età, Esponeva poi come per lunga esperienza e per autorevoli opinioni si provi la connessione intima fra le piene, gli avvallamenti, gli smottamenti, e i dissodamenti dei boschi; e dimostrava, a parer mio con evidenza innegabile, come, se si può disputare sul più o meno d'influenza, non si possa minimamente dubitare che havvi condizioni topografiche in cui il dissodamento dei boschi influisce tanto sulle devastatrici piene dei torrenti e dei fiumi quanto sulle acque magre rese insufficienti ai bisogni dell'agricoltura.

Queste erano le due principali vedute, e ripeto, per me inoppugnabili, che secondo l'onorevole Relatore, stavano in favore della legge.

Ma l'egregio Ministro d'Agricoltura e Commercio, a rincalzare le ragioni addotte dal Relatore, credette mettere innanzi un altro motivo, presentandolo come d'importanza vitale.

Parlò del progressivo aumento delle strade ferrate e della necessità per esse di un immenso consumo di legname, necessità fortunatamente crescente, e dimostrava con buoni calcoli quanta fosse la enorme massa di legname occorrente. E poi, quasi legittima conseguenza, diceva quanto fosse utile il provvedere per legge a ciò che la produzione indigena del legno bastasse al consumo del paese, e non ci rendesse la sua mancanza *tributari dello straniero*.

Veramente, o Signori, dall'onorevole Ministro, di cui da gran tempo sono avvezzo ad ammirare l'alto ingegno ed i nobili e liberali principii, mi recò molta sorpresa udire quella frase che racchiude tutto un sistema di *protezionismo*. Pur tanta è la fede che ho nei principii liberali di lui, che credo non isbagliare dicendo come quella da lui usata fosse una delle frasi che scappano nostro malgrado nel calore del discorso; e noterò come spesso la legittimità e la verità delle conseguenze a cui miriamo ci inducono nell'attrito d'una polemica a cercare ragioni, anche deboli, ragioni che poi, considerate in se stesse, siamo i primi a rinnegare.

Ed io spero, anzi non dubito, che l'onorevole Ministro sia in questo caso; che, ben riflettendo alla portata di quella frase, vegga come essa si pone in antitesi col suo ministero, il quale appunto essenzialmente sta in ciò: nel promuovere quanto più sia possibile questi reciproci *tributi* (li chiameremo così coi protezionisti), questi reciproci tributi dei popoli, a cui si deve la civiltà, a cui solo si dovrà un giorno la pace universale tra' popoli, se la pace universale è possibile.

Come si vede adunque, l'onorevole Ministro poneva innanzi a favor della legge quale predominante un motivo che sta in perfetta antitesi col primo de' motivi che ci adduceva con tanta evidenza e dottrina l'illustre Relatore della Commissione; perchè appunto l'onorevole Relatore veniva a dirci in sostanza: votate questa legge perchè per essa voi distruggerete quelle ispirate a' principii dell'età e della scuola che chiamavano *tributo allo straniero* il commercio.

Di questa discordanza di motivi non fo ricordo accademico. Io so che le discussioni e i motivi di una legge non sono un'interpretazione autentica. So pure che rimane sempre intatta la libertà del magistrato nell'applicarla; ma l'esperienza mi insegna, che la discussione e i motivi, massime in bocca di autorevoli oratori, esercitano, volerò o non volere, un'influenza nell'animo di chi deve attuare la legge. E quest'influenza la ritengo nel caso presente di dannosi effetti laddove per avventura si dovesse esercitare da quelli fra i motivi che io ho fede sicura che non sono nell'animo del Senato. La natura stessa di questa legge, le disposizioni che essa contiene, l'arbitrio prudente a cui necessariamente dà luogo la sua applicazione; le abitudini degli ufficiali a ciò destinati; le tradizioni prevalenti nell'ordine amministrativo intorno a questa materia, faranno sì che non solo avranno grande valore i criterii ed i motivi che hanno ispirata la legge, ma che da questi essenzialmente possa dipendere la sua buona o cattiva esecuzione.

Or l'esecutore di essa a quale degli opposti motivi che si sono addotti in quest'aula s'ispirerà? Crederà egli che farà opera più utile al paese, più conforme alle intenzioni del legislatore, quando più slarghi la sfera dell'applicazione della legge stessa? Si certamente, laddove supponga che essa mira ad ottenere che nel paese ci sia quanta più legna è possibile, che il principio insomma protezionista prevalse nell'animo di chi la dettava; e si farà ad applicarla con più latitudine, con più facilità, e, non foss'altro, ne' casi dubbi si atterrà al vincolo della terra.

All'incontro se, come spero, sarà chiaro che il Senato, coll'approvare il principio che informa la legge, non altro ebbe in animo, non altro ha voluto, che impedire che altri, coll'esercizio del suo diritto, turbi il diritto altrui, sconvolga il territorio sottostante, perturbi con inopportuni dissodamenti il naturale corso delle acque, provochi inondazioni e valanghe, produca insomma quei mali che mal si riparerebbero con una sanzione repressiva soltanto, e che hanno bisogno di una sanzione preventiva, nessun dubbio che ben altra sarà la tendenza dell'esecutor della legge. E' vedrà circoscrivere il suo mandato al solo bisogno d'impedire i danni di cui è parola, non una linea più in là; smetterà le vecchie abitudini contratte nel-

l'applicare le leggi sorte in tempi di principii protezionisti, di principii restrittivi, tendenti a vincolare le terre anche dove non fosse pericolo di frane e di turbamenti ai corsi d'acqua; s'inspirerà a quest'unico principio: salvare le terre sottostanti dagli evidenti e comprovati pericoli dipendenti dal dissodare le soprastanti.

È per questo, o Signori, che io lodo moltissimo e raccomando la redazione dell'art. 1 quale l'aveva proposto la Commissione. In esso era sancito ricisamente il principio che la proprietà delle terre boschive è libera come qualunque altra proprietà, meno quei soli vincoli che la legge per l'accennato unico scopo comanda.

Senatore GADDA. Domando la parola.

Senatore PEREZ. Questa manifestazione di principii, che potrebbe per avventura parere anche superflua, oziosa, è resa utile, anzi dirò necessaria, dalle tradizioni precedenti, dallo spirito che ha informato le legislazioni tuttora vigenti sulla materia, legislazioni che partivano dal principio di doversi evitare al paese che fosse *tributario dello struniero*.

PRESIDENTE. Prima di conceder la parola al Senatore Gadda, credo opportuno di rileggere la proposta che fa il Relatore a nome della Commissione sull'articolo 1, di consenso col signor Ministro.

L'articolo 1, sarebbe così concepito:

« La proprietà e l'uso dei boschi e dei terreni boschivi sono soggetti alle limitazioni portate dalla presente legge. »

Il Senatore Gadda ha la parola.

Senatore GADDA. Le parole testè pronunciate dall'onorevole Senatore Perez, ci hanno fatto conoscere com'egli preferisca la primitiva redazione dell'articolo 1, alla dizione presentata oggi dalla Commissione.

Io credo invece che sia più opportuna l'attuale redazione. Perchè dovremo noi proclamare un principio che è già nella legge comune? Perchè dovremo dire che la proprietà dei boschi è come le altre proprietà? Noi facciamo una legge di eccezione, dunque stabiliamo l'eccezione alla legge comune.

Io per me ritengo più opportuna la redazione della Commissione che è stata anche accettata dall'onorevole signor Ministro.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. In sostanza l'onorevole Senatore Perez conclude coll' accettare la legge, peraltro è disposto ad accettarla per quell'ordine di considerazioni che ebbi l'onore di esporre al Senato piuttosto che per quell'ordine di considerazioni che credette di aggiungere l'onorevole signor Ministro.

Mi piace su questo punto esser netto ed esplicito, e credo che così anzi otterremo di toglier di mezzo qualunque equivoco il quale possa turbare quella disposizione di animo concorde che mi riprometto, affinché se ne venga finalmente a capo anche con una legge forestale.

Qualunque sieno le ragioni le quali si espongono in quest'aula, e per quanto sia l'autorità, delle cose le quali in quest'aula possano dirsi, quello che preme soprattutto si è che nella legge non vi sia nessuna disposizione la quale abbia quel carattere di vieto protezionismo che nè la Commissione vuole, nè certamente vuole il Ministero.

Il dubbio che è nato nell'animo del Senatore Perez, mi pare abbia avuto cagione da questo; che il signor Ministro disse che oltre quelle ragioni le quali militano a favore della legge, in quanto provvede a pubbliche necessità evitando dei gravi pericoli e dei gravi danni, la legge ha anche un altro vantaggio in quanto favorisce la produzione del legname. Se nella legge ci fosse una qualche disposizione con cui si intendesse di favorire la silvicoltura a preferenza di qualsiasi altra industria, e si favorisse direttamente la silvicoltura appunto con quei provvedimenti con cui si intende favorire l'industria dal sistema protezionista, invece di prendere la parola per difenderla, io l'avrei presa per combatterla. Questa legge dà un vantaggio alla silvicoltura, ma non perchè ne sia favorita con provvedimenti quali voleva il protezionismo: esso conseguì pel solo fatto che con questa legge la silvicoltura si pone in quelle condizioni di diritto e di fatto in cui un'industria si protegge da sè, senza che il Governo e lo Stato la protegga.

Io sono persuasissimo che colle condizioni di diritto comune, per così dire, che sono fatte alla silvicoltura dalla presente legge, in confronto a quelle condizioni di privilegio, le quali sono fatte alla silvicoltura dalle leggi vigenti, essa non potrà che vantaggiarne.

Infatti, tutti i disordini i quali sono nati nelle selve sono nati appunto nell'epoca in cui vigeva il sistema protezionista, ed io credo che cesseranno quando anche all'economia delle selve si applicherà una legge come questa conforme ai veri principii economici e di diritto.

Che posta in queste condizioni l'economia delle selve debba vantaggiarne, io non ne ho dubbio. Si certo, in conseguenza di questa legge spariranno i boschi da molti luoghi donde finora non potevano sparire per i divieti delle leggi; ma d'altra parte i boschi dove il terreno è adatto, dove l'indole dei luoghi lo comporta, saranno coltivati con maggiore amore.

È un fatto che già si verifica sotto ai nostri occhi, e in questi ultimi anni dopo che il rincaro del legname ha fatto sì che il bosco il quale prima consideravasi soltanto come una pertinenza di un podere, adesso invece dà esso medesimo un profitto cospicuo; in alcune parti di Italia la coltura boschiva non si estese ad altri terreni da quelli infuori ove era già anche prima, ma in quei terreni ove era prima, ha per sé maggior cura e sollecitudine, e mentre prima la produzione boschiva lasciavasi in balia della natura, adesso invece viene di mano in mano coltivata con amore e anche coll'impiego di capitali.

Ciò deve indubitabilmente essere, perchè io conosco dei luoghi dove il bosco attualmente produce d'annuo reddito quello che or sono cinquant'anni appena valse di capitale d'acquisto; ciò succede in conseguenza non già dei privilegi, ma dei bisogni delle popolazioni, dell'inchiesta che essi determinano, degli alti prezzi che ne derivano.

Questo è il beneficio della silvicoltura il quale io spero debba derivare dalla presente legge, beneficio che non tanto deriverà da una maggior superficie che sia coltivata a bosco, ma da quel maggior reddito che darà il bosco anche in superficie minore quando vi si rivolgano maggiori sollecitudini e dispendi.

Ora, quest'aumento della silvicoltura che dipenderà dalla legge così come è proposta al Senato, tutt'altro che derivare dal protezionismo, ne è anzi la maggior condanna, perchè ci ripromettiamo di ottenere colla libertà quello che colle leggi non solo protettrici, ma proibitive non siamo riesciti ad ottenere.

Esposte così queste considerazioni, le quali, come hanno informato la proposta della Com-

missione, sembrami abbiano anche informato la proposta del Ministero, parlerò brevemente della redazione prima e della redazione seconda dell'articolo 1. della legge.

Il primo articolo così come è proposto, sia nella sua prima redazione che nella seconda, non sarebbe di un' assoluta necessità, imperocchè questo principio, si rediga pure l'articolo in un modo o lo si rediga nell'altro, non è che il principio di diritto comune che *la proprietà dei boschi, come qualunque altra proprietà, è libera, eccetto che per quelle limitazioni che trova nella legge.*

Però la Commissione stimò opportuno di introdurre questo articolo, e vi fu mossa dall'autorità del Senato, che altra volta aveva accettato un articolo come questo, e ciò per la considerazione che bene sta, mentre si passa dallo stato legislativo odierno ad uno stato legislativo del tutto opposto, enunciare nettamente il principio diretto, a cui si informa la nuova legge.

Ora, anche posta la seconda redazione, essa non scema menomamente di valore il principio come si è esposto; imperocchè, in fin dei conti, che cosa dice la nuova redazione?

« *La proprietà e l'uso dei boschi e dei terreni boschivi sono soggetti alle limitazioni portate dalla presente legge.* »

Ciò vuol dire che non è soggetta ad altre limitazioni; vuol dire che con questo progetto di legge spariscono tutte quelle limitazioni a cui era soggetta fino ad oggi; cosicchè pregherei che non si facesse una questione del modo di esporre il principio piuttosto con una redazione che coll'altra, perocchè colle spiegazioni che ebbi l'onore di sottoporre al Senato nascerà nell'animo dei signori Senatori la convinzione che vi è molto più concordia tra il Ministro e la Commissione e tra la Commissione e l'onorevole Senatore Perez di quello che forse a prima vista non poteva parere.

MINISTRO D'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA E COMMERCIO. L'onorevole Senatore Perez rilevando una frase od un concetto da me espresso ieri, l'ha fatto con una cortesia di parole e di modi verso di me della quale gli debbo essere obbligatissimo; o sarà nuovo debito, che egli mi ha fatto con-

trarre verso quell'amicizia di cui da molto tempo mi onora.

Per certo egli che mi conosce ha inteso bene che con quelle parole io non potevo invocare dottrine protettrici, nè cercare che col mezzo dell'ingerenza del Governo si produca in Italia quella quantità di legname, specialmente di alto fusto, che occorre ai bisogni della nazione.

L'onorevole Lampertico avendo preso la parola prima di me mi ha posto nella stessa condizione nella quale io era ieri; vale a dire di non saper quasi che cosa aggiungere per dare chiarezza al mio concetto e per togliere quanto di meno corretto poteva contenere, non nel fondo della mente mia e dell'animo, ma nell'espressione, quella frase che non soddisfece ai principii larghi e liberali professati dall'onorevole Senatore Perez.

Del resto; sono quasi lieto di aver usato quella frase che va più in là del mio concetto e del mio intendimento, perchè ha dato occasione all'onorevole Perez di fare uno splendido discorso in favore di quei principii di libertà di commercio, in favore di quella libertà di scambi provocati da reciproci bisogni, che giova a chi dà e a chi riceve; onde si promuove e mantiene il consorzio civile fra le nazioni, gloria dell'età nostra, alla quale al pari di lui sono lieto di applaudire.

Senatore PEREZ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEREZ. Comincerò dal ringraziare il signor Ministro, nonché l'onorevole Relatore, per le loro dichiarazioni, mercè le quali ho precisamente raggiunto lo scopo a cui io mirava.

Io non ho mai dubitato che nell'animo del Ministro potesse esserci una teoria favorevole al protezionismo: troppo lo conosco per non doverne dubitare.

Ma mi pareva che le parole da lui pronunziate potessero far supporre, a chi male o imperfettamente le intendesse, che scopo della legge, almeno nell'intenzione di chi la propose, fosse lo estenderne l'applicazione fin dove potesse indirettamente riuscire un mezzo efficace ad una estesa e coartata produzione del legname.

Quindi, ripeto, queste esplicite dichiarazioni dell'onorevole Relatore e del signor Ministro, fanno raggiungere appieno lo scopo per cui mi mossi a parlare.

Quanto all'articolo, modificato in seguito a proposta del Ministero, per parte mia non insisto nel domandare che si voti sulla primitiva redazione, in quanto che sento benissimo che la forma proposta, mentre suppone implicitamente il concetto che quella dei boschi è libera come ogni altra proprietà, indica con precisione che non altre limitazioni essa avrà, se non quelle scritte nella presente legge.

PRESIDENTE. Non chiedendosi da altri la parola, pongo ai voti questo articolo così redatto.

« Art. 1. La proprietà e l'uso dei boschi e dei terreni boschivi sono soggetti alle limitazioni portate dalla presente legge. »

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

« Art. 2. Sono sottoposte alle disposizioni della presente legge i terreni, la specie e la situazione dei quali è tale, che il loro disboscamento o dissodamento per scoscendimenti, smottamenti, interramenti, frane e valanghe possa disordinare il corso delle acque, alterare la consistenza, o deteriorare le condizioni del territorio adiacente o circostante.

» S'intenderanno esclusi dalle disposizioni della presente legge i terreni a viti, olivi od altre piante arboree fruttifere.

» Le disposizioni della presente legge potranno essere applicate in via contrattuale su quei terreni al rimboscamento dei quali provvegga il Governo, isolatamente o in concorso con Province e Comuni. »

PRESIDENTE. È aperta la discussione sull'articolo secondo.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Come la Commissione è stata unanime nel concetto che doveva dirigere questa legge nella scelta dei mezzi ordinati a raggiungere lo scopo, che essa si proponeva, così essa è stata egualmente unanime nelle sue discussioni a riconoscere la gran difficoltà di assegnarne il soggetto. Poichè conviene anzitutto stabilire ben chiaramente che qui non havvi questione di favorire più una coltura che un'altra. Qui non si presenta che la questione di utilità pubblica, la questione dei danni che produce e può produrre in Italia il disboscamento.

Lo stabilire una linea esatta che determini quale sia l'influenza e l'azione che l'utilità pubblica debba esercitare sulla proprietà privata

è una questione sempre difficile, e il sentimento di reazione, al lasciar fare e lasciar passare, al quale faceva ieri allusione l'onorevole Tabarrini, e che generalmente si manifesta oggi nello spirito delle leggi, non risolve sempre il problema in favore della proprietà, quando l'interesse pubblico si concreta nell'autorità dello Stato.

Tutte le volte però che la proprietà privata non si trova in conflitto con questi interessi così concretati come io vi diceva nella volontà dello Stato prende i suoi compensi, e sovente non s'interessa, non si disciplina abbastanza a favore degli'interessi e del bene generale.

Che questo sia un interesse generale di primo ordine, lo hanno dimostrato ieri a sufficienza con i loro dotti e bei discorsi l'onorevole Relatore e l'onorevole Torelli; quindi io non mi dilungherò a dimostrarlo più oltre, anzi tutto perchè non avrei nè l'autorità, nè il modo di farlo, come essi lo hanno fatto. Ma anche perchè io credo che il bisogno di provvedere ai boschi nel nostro paese sia un sentimento talmente passato nella coscienza pubblica, che non abbia grand'uopo di argomenti, che anzi se io sono meravigliato di qualche cosa, non lo sono di quello che noi facciamo oggi, ma bensì, di quanto dopo le terribili catastrofi alle quali noi siamo stati soggetti, e dopo le cifre che la scienza ci ha sottoposte, abbiano indugiato a preoccuparcene.

Io suppongo quindi questa convinzione nel Senato, perchè senza la convinzione che il rimboscamento in Italia sia una condizione, non solo utile, ma necessaria della esistenza territoriale del nostro paese, è impossibile di entrare in questa discussione.

Pravie queste poche osservazioni, torno al nostro progetto di legge e particolarmente a quest' articolo, e vado ad esaminare come la questione di questa linea sottilissima che deve separare l'utilità pubblica dal diritto dei privati, sia stata in esso interpretata sia nel testo presentato dall'onorevole signor Ministro, sia in quello della Commissione.

Il signor Ministro aveva creduto trovare questa linea nella zona del castagno; ma questa oltre che è parsa troppo larga per il sottile officio, essa racchiudeva quel gravissimo inconveniente di porre fuori della legge una quantità di popolazioni, le quali vivono al di sopra di questa linea, e che avrebbero dovuto ripetere

come una eccezione la propria esistenza. Per siffatte ragioni la Commissione unanime ha creduto di respingere questa soluzione.

La Commissione, disperando di trovare una linea si è contentata di trovare dei punti, che ha segnalato nell'articolo che vi è stato sottoposto.

Per me questo articolo dice troppo o troppo poco. Se le condizioni che vi sono indicate per riservare i terreni a bosco devono essere applicate nel loro vasto senso, la facoltà e l'arbitrio lasciato alle Commissioni saranno vastissimi. Se questo articolo deve essere preso nel suo senso letterale, ne sarà talmente ristretta l'applicazione, che noi invece d'imboschire, diboscheremo in gran parte quello che ci resta.

Io domando quale sarà la Commissione, la quale potrà con coscienza giudicare le cause lontane dello scoscendimento di un monte o di un torrente e dei danni che l'acque commettono?

La Commissione con coscienza non potrà indicare che le cause presenti ed imminenti, ora, come avete udito nei dotti discorsi e dottissima relazione dell'onorevole Lampertico, e in quella con cui l'onorevole Senatore Torelli faceva precedere il suo progetto di legge, è dimostrato che questa operazione delle acque che si precipitano, si esercita sopra larghissima scala; e se non latentemente al meno certo in modo inapprezzabile, tutti la sentiamo, tutti la conosciamo, ma sarebbe ben difficile lo additare dove essa si fermi e dove essa principii.

Queste sono le ragioni principali che non mi consentono di appagarmi del disposto in quest'articolo.

Esse si riassumono come obbiezione pratica concreta in una gravissima apprensione dell'arbitrio che può allignare troppo facilmente per non dire di sua natura in queste Commissioni, arbitrio che può avere due risultati. Uno più teorico e astratto anzichè temibile in pratica, quello cioè di essere interpretato in un senso troppo lato, ed allora sorgono giganteschi tutti gl'inconvenienti temuti e già descritti da coloro che hanno combattuta la legge. Ma questo, a vero dire, è un timore che mi preoccupa poco, conoscendo l'andamento ordinario delle cose, quello che mi impensierisce assai più, si è che saranno ben rari i casi in cui queste Commissioni avranno la convin-

zione invincibile di dovere ed in alcuni casi anche la fermezza nell'applicare questa legge, ed allora svincolando da ogni sanzione e rilasciando per effetto della presente legge completamente liberi tutti i terreni fino ad ora vincolati, con questa legge invece di procedere al rimboscamento procederemo all'ultimo disboscamento dell'Italia.

Quantunque io non mi disponga a fare una proposta, non posso però escludere le due soluzioni date al difficile problema senza accennare ad una terza che possa sembrare, almeno a me, ravvicinarsi meglio al vero. Questa linea tanto cercata a me sembra sia sovente e più particolarmente nel nostro paese tracciata dalla natura stessa.

Io credo, anzi dirò meglio, osservo che nei paesi particolarmente montuosi come il nostro, è la natura che ha tracciato dove debbano essere boschi e dove non siano necessari.

Le cime dei monti e le spiagge del mare contengono e si compongono in gran parte di terreni propizi alla vegetazione arborea, e che sia per il declivio, sia per la natura del terreno, non si prestano ad altre colture, e che spogliati di quest'unica coltura che possono sopportare, sono cagione della più gran parte dei mali che si rimpiangono per causa del disboscamento. Io credo dunque veramente che come punto di partenza si sarebbe potuto trovare un concetto che corrispondesse più esattamente allo scopo, al quale noi tendiamo tutti nel proteggere e sanzionare la manutenzione dei boschi in quei luoghi che la natura ha additato a questo scopo, vale a dire a tutti quei posti dove altra coltivazione non si possa praticare.

Io avrei anche potuto escogitare un articolo che invece di segnalare alla legge forestale la linea del castagno, segnalasse invece alla legge, alla sanzione dell'Amministrazione forestale, tutti quei luoghi nella montagna e nel lido del mare dove altre coltivazioni non possono essere praticate.

L'onorevole Senatore Tabarrini ieri vi ha descritto quello che è avvenuto in Toscana, come si è praticato il disboscamento, esso vi ha detto che si tagliava una selva, si praticava una coltura che durava 3 o 4 anni, le piogge trascrivano via il terreno coltivabile ed il paese rimaneva deserto.

E difatti questa libertà di Toscana, che io sotto tutti gli altri aspetti ammiro, guardate come ha ridotto la Toscana sotto il rapporto delle foreste!

Guardate lo spettacolo desolante degli Appennini toscani, e poi parlatemi della previdenza privata e dei vantaggi del non aver regime forestale. Quando si adottasse questa soluzione, oltre al vantaggio di avere una linea razionale e data dalla natura, e perciò di raggiungere più facilmente lo scopo, questo si raggiungerebbe anche con il minor pericolo di danno e di violazione alla proprietà.

Poichè sebbene si possa e si debba talvolta imporre per pubblica utilità alcuna legge a danno dei privati, conviene che ciò avvenga sol per quanto è necessario e per il meno possibile. Ora, in questo caso la legge obbligando i proprietari a coltivare a bosco quelle terre che dalla natura a bosco sono unicamente destinate, quasi identificherebbe l'utile pubblico e in molti casi veramente quello dei proprietari stessi.

Oltre questa grande linea dettata nelle montagne e nella riva del mare dalla natura, non v'ha dubbio che nelle nostre condizioni geologiche e atmosferiche, siano, e forse neppure pochi altri casi nei quali si richieda la coltivazione arborea per la conservazione delle terre anche in posti nei quali i terreni sieno veramente coltivabili e pure che si dovessero per necessità vincolare alla coltivazione boschiva.

Non nascondo però che in questi casi io vorrei richieste le più grandi garanzie, prima di tutto perchè io credo che la prima disposizione basterebbe già a ridare all'Italia una quantità assai grande di boschi e ad evitare anche una più grande quantità di pericoli dai quali essa è costantemente minacciata; in secondo luogo perchè non saprei abbastanza riconoscere come e quanto la proprietà individuale va rispettata fino all'ultimo punto, e che non è che nell'estrema necessità che dev'essere sacrificata.

Su queste idee io avrei fatto al Senato una proposta concreta, se parlandone ai miei colleghi della Commissione essi avessero creduto di accettarla. I miei colleghi della Commissione non hanno creduto di accettare la mia proposta, e l'articolo che la Commissione vi propone è stato concordato col Ministro. È questa la ragione ed è in presenza di questo accordo che io non la riproduco in Senato. So-

lamente ho voluto accennarla; e dare questi pochi schiarimenti per spiegare il mio voto.

Essendochè non potendosi ottenere meglio è forse minor male che questa legge faccia strada anzichè rimanere nelle anarchiche ed inefficaci condizioni dell'attuale regime forestale, ma nel tempo stesso per mia personale opinione credendo questa disposizione pericolosa alla proprietà e insufficiente allo scopo, postochè io parto dal punto di vista che il rimboschimento in Italia si debba proseguire con energia più che ordinaria, mi asterrò dal votare questo articolo.

PRESIDENTE. Il Senatore Vitelleschi non insiste sulla proposta che ha sottoposta all'esame della Commissione, la quale non ha creduto di accettarla.

La parola è all'onorevole Relatore della Commissione.

Senatore **LAMPERTIGO**, *Relatore*. L'articolo così come era proposto dal Ministero concerneva un duplice ordine di cagioni per cui un terreno si sarebbe qualificato soggetto a vincolo forestale.

La prima era dipendente soltanto dall'ubicazione di quei terreni i quali si fossero trovati al disopra della zona del castagno.

Il secondo dipendeva invece da circostanze particolari che per ragioni di pubblica utilità, possono rendere necessario il rimboschimento.

Ieri dissi perchè la Commissione non accettò il primo ordine di cagioni del vincolo forestale, cioè quello che dipende dalla semplice ubicazione, quello che stabilisce come presunzione di diritto il vincolo forestale e come eccezione la libertà. Era troppo contrario a tutto il sistema a cui si conformò la Commissione.

Per la Commissione invece in qualunque sito deve essere presunzione la libertà e deve invece provarsi la limitazione.

Anche nel secondo ordine di cagioni per cui un terreno può sottoporsi, come dicesi, a vincolo forestale, la Commissione trovò troppo larghe le disposizioni presentate nel progetto del Ministero, perocchè oltre quelle ragioni che, per dirlo brevemente, si possono qualificare geologiche e idrauliche contemplava anche in generale le cagioni che possono riferirsi alla salubrità di una città, paese o contrada come ostacolo alla materia. La Commissione dovette considerare chè ci è una gran differenza fra questo duplice ordine di fatti. Quando per un certo ordine di fatti le dottrine e l'opinione danno

già certe norme, arbitrio non vi potrà essere che nell'applicazione. Quando invece sonovi osservazioni poste fuori di dubbio bensì, ma che ancora non possono assumersi a canone generale, ci sarebbe arbitrio non più soltanto di applicazione, ma nei criterii stessi che devono dirigerla.

Io adesso non ripeterò cose facilmente note a tutti; non discorrerò di quanto si è detto dei boschi sia in relazione alla malaria, sia come riparo a terreni posti sotto vento.

Parlando della malaria in particolare, la Commissione non poteva a meno di preoccuparsi di un fatto, che mentre per alcuni luoghi è posta fuori di dubbio la utilità dei boschi per impedirla, invece in qualche altro luogo come nell'agro Brindisino e nelle stesse paludi Pontine, si trovò che l'amministrazione forestale coll'impedire qualche volta nelle paludi Pontine un diradamento del bosco, e sull'agro Brindisino col proibire il diciocciamento di certe macchie, ossia ridurle a coltura nocque piuttosto che giovare alla salubrità.

Per certi terreni infatti la salubrità non dipende soltanto dalle piantagioni, ma si coordina con altri provvedimenti talora di diritto, e più spesso idraulici, particolarmente per quello che concerne lo scolo delle acque.

La Commissione adunque, se escludeva, a suo mal animo, una disposizione la quale poteva forse giovare alla conservazione dei boschi che di luogo in luogo sono indubbiamente riconosciuti come utili alla salubrità, d'altra parte non sapeva acconciarsi ad una disposizione così assoluta, così generale come quella che aveva introdotto il signor Ministro nel suo progetto di legge.

Ora, il signor Ministro acconsenti di togliere dall'articolo di legge quella disposizione la quale sottoponeva a vincolo forestale tutti i piani superiori alla zona del castagno pel solo fatto che si trovino al disopra di quella zona, e d'altra parte si concordò tra la Commissione ed il signor Ministro un'aggiunta la quale andrebbe inserita come secondo capoverso dell'articolo 2., la quale provvede alla conservazione di questi boschi che indubbiamente si riconoscono come necessari alla salubrità; ma d'altra parte circondando le designazioni di questi boschi con tali cautele, che le cautele del procedere possono assicurarvi del

tutto da quello che incerto vi è nella dottrina e nell'opinione.

La Commissione del resto si attenne alla redazione dell'articolo che era stato discusso e votato già dal Senato, e che essenzialmente non differisce da quella del Ministero e già ammessa dalla Camera dei Deputati.

L'aggiunta che alla redazione altre volte adottata dal Senato, ora verrebbe introdotta dalla Commissione d'accordo col signor Ministro, sarebbe solo questa nel riguardo dei boschi per la salubrità.

Resa così ragione dei principii con cui si direbbe la Commissione tanto nel merito dell'articolo quanto per la redazione, debbo osservare che non ci è verso di seguire un altro sistema più cauto e che maggiormente ci metta al riparo dell'arbitrio nell'applicazione della legge. Si è per questo che la Commissione non può acconsentire coll'onorevole Senatore Vitelleschi, come invece si è trovata d'accordo con lui in tutto il rimanente della legge.

Anche colla sua proposta in fine dei conti bisognava poi sempre rimettersi all'esame di una Commissione.

Egli infatti non intendeva certamente di escludere prima di tutto quelle cagioni geologiche e idrauliche che sono di primo ordine nel determinare la necessità dei boschi; ma vi aggiungeva, nel timore che queste provvedessero insufficientemente al rimboschimento, un'altra disposizione, per cui sarebbero soggetti a vincolo forestale senz'altro quei terreni che non sieno assolutamente suscettibili di altra coltivazione. Ora, per giudicare se sieno suscettibili di altra coltivazione, bisognava pur sempre rimettersi ad una Commissione; e sia che la cosa si consideri nell'ordine fisico, sia poi tanto più che si consideri nell'ordine economico, certamente non era la cosa più facile a stabilirsi.

L'onorevole collega Vitelleschi citava l'esempio della Toscana, ma io non posso in questo che rimettermi all'autorità di Toscani, come del Noce nella sua vasta opera sullo stato dei boschi in Toscana, oppure a quanto fu detto dal Salvagnoli, dal Ricasoli, dal De Gori.

Basta tener dietro alla storia del disboscamento in Toscana, per accorgersi passo passo che i danni del disboscamento sono avvenuti per quelle cause che sono indicate nell'articolo di legge proposto ora dall'onorevole Ministro d'accordo colla Commissione. Si è per questo

che la Commissione, unanime come in tutte le rimanenti disposizioni della legge, non poté acconsentire in ciò alla proposta del collega Vitelleschi.

Una massima che stia da sè e che non abbia bisogno poi di essere verificata e riscontrata, dirò così, nella sua applicazione, è impossibile stabilirla: è necessario sempre riscontrare se nel fatto ci siano le circostanze le quali il legislatore ha stabilito nelle disposizioni di legge. Tutto starà adunque nell'avere due avvertenze: l'una di diritto statuente, l'altra di procedura: nel diritto statuente limitarsi a quelle circostanze per le quali l'effetto si riconduce più direttamente alla causa; limitarsi a quelle circostanze che nello stato della dottrina ed anche dell'opinione pubblica sono maggiormente indubbe ed incontrastabili: e quanto alla procedura poi, circondare l'applicazione della legge con tutte le cautele le quali possano garantire dall'arbitrio degli esecutori.

Che la proposta del Ministero e della Commissione si attenga a quel primo canone legislativo, cioè si riduca propriamente al limite ultimo a cui può arrivare una legge di quest'ordine, spero d'averlo chiarito ieri ed oggi; e risulterà ancora più manifesto dal confronto della nostra legge con qualsiasi altra legge forestale, poichè tutte, anche quelle fatte in altri Stati negli ultimi tempi, vanno assai più in là di quello che andiamo noi. Che le norme di procedura siano le più caute, starà a vedersi nel seguito della discussione della legge.

Resa così ragione del perchè la Commissione si trovi in questo dissenziente col collega Vitelleschi, e resa ragione dell'accordo, che, col togliere la presunzione del vincolo forestale per certi terreni in forza della sola ubicazione e col provvedere sotto certe cautele ai riguardi della salubrità, si è stabilito tra il Ministero e la Commissione, non mi resta più che di raccomandare al Senato l'approvazione di questo articolo, in cui trova la sua espressione il principio fondamentale della legge.

Tanto più poi vorrà il Senato venire in questa sentenza dacchè, eccetto quell'aggiunta che venne fatta per considerazioni d'igiene, in tutto il rimanente l'articolo nella sua sostanza, e anche nella sua redazione, è conforme all'articolo che è già stato altra volta votato dal Senato, e s'informa a quei principii a cui quan-

tunque con redazione diversa, si è informata altra volta la Camera dei Deputati.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Gadda.

Senatore GADDA. Io voleva far osservare al Senato che la redazione di questo articolo pare anche a me molto oscura ed incerta, non essendo l'oggetto della legge chiaramente espresso; ed ecco il perchè in molti Senatori è sorto il dubbio che si possa dar luogo ad arbitrii.

Voi avete poc' anzi udito il Senatore Perez, il quale appunto desiderava delle dichiarazioni di principio. E perchè voleva egli queste dichiarazioni? Perchè voleva una difesa preventiva per l'applicazione della legge, voleva che il potere esecutivo dichiarasse in qual modo applicherà la legge. Ora, in questa sua domanda si concreta il difetto dell'articolo, e mi conferma che l'articolo non spiega bene l'argomento di cui trattiamo.

L'osservazione poi fatta dall'onorevole Senatore Vitelleschi mi accresce questo dubbio; ed io per verità avrei preferito la redazione dell'articolo quale era nel progetto del Ministero; imperocchè in questo concetto che la legge si propone, e nelle attribuzioni che essa dà al potere esecutivo, il pericolo dell'arbitrio è tanto più grande in quanto che il potere esecutivo non si sviluppa, non si attua, se non è concentrato nell'amministrazione del Ministero. Ora noi avremo da applicare un articolo così concepito:

« Sono sottoposte alle disposizioni della presente legge i terreni, la specie e situazione dei quali è tale, che il loro disboscamento o dissodamento per scoscendimenti, smottamenti, interrimenti, frane e valanghe possa disordinare il corso delle acque, alterare la consistenza, o deteriorare le condizioni del territorio adiacente o circostante. »

Ora avremo, per applicare quest'articolo, tante Commissioni provinciali, le quali dovranno interpretare una legge oscura e indeterminata. Noi corriamo il pericolo che queste molteplici Commissioni pronuncino in senso diverso; e siccome poi il fatto non sarebbe sotto le mani del Ministero, così il potere centrale non potrebbe portare riparo agli arbitrii di queste Commissioni, le quali funzionerebbero quasi senza una Cassazione unica, e riparatrice dei loro errori.

Noi abbiamo qui una legge che pecca di oscurità, e nello stesso tempo la sua applicazione è abbandonata ad un discentramento molto pericoloso. L'abbandonare alle Amministrazioni locali l'applicazione della legge, non è pericoloso, anzi è salutare principio tuttavolta che la legge è precisa, quando non vi è che un concetto ben chiaro e determinato; ma quando invece avete l'esposizione di una teoria, una specie di definizione e voi l'abbandonate a tante Commissioni provinciali per la sua applicazione, io credo che si vada incontro ad un grande pericolo.

Io sarò breve come al solito, e spero che il Senato vorrà per un momento prestarmi attenzione.

Quando noi abbandoniamo alle Commissioni provinciali l'esecuzione di questa legge, e quando crediamo che non sia grave il pericolo del loro arbitrio, perchè non vogliamo accogliere la proposta del Ministero che non so perchè ora fu da esso abbandonata, quella proposta cioè in cui si dice: « I boschi che saranno riconosciuti necessari alla salubrità di una città, paese o contrada, come ostacolo alla malaria? »

Il Relatore diceva: ma molti boschi non producono questo vantaggio della salubrità, e citava degli esempi, in cui fu ritenuto il contrario. Ma siccome le Commissioni locali potrebbero giudicare diversamente e siccome lasciamo all'arbitrio delle Commissioni locali il determinare se un bosco è utile o no, se la legge si dovrà applicare, o no, io credo che sarebbe opportuno attribuire a queste Commissioni anche la facoltà di provvedere a ciò che può influire alla salubrità dell'aria.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Avverto ch'è già stata fatta questa aggiunta.

PRESIDENTE. Rileggerò l'articolo come è stato proposto dalla Commissione:

« Art. 2. Sono sottoposte alle disposizioni della presente legge i terreni, la specie e situazione dei quali è tale, che il loro disboscamento o dissodamento per scoscendimenti, smottamenti, interrimenti, frane e valanghe possa disordinare il corso delle acque, alterare la consistenza, o deteriorare le condizioni del territorio adiacente o circostante. »

Dopo queste parole la Commissione propose altresì l'aggiunta del seguente capoverso:

« Qualora un Consiglio provinciale col voto conforme del Consiglio sanitario provinciale,

reclami la conservazione di taluno dei boschi esistenti lungo la spiaggia del mare siccome utile all'igiene, potrà dietro parere del Consiglio di Stato venir dichiarata la sua conservazione ed essere assoggettato alla presente legge. »

Poi continua :

« S'intenderanno esclusi dalle disposizioni della presente legge i terreni a viti, olivi od altre piante arboree fruttifere.

» Le disposizioni della presente legge potranno essere applicate in via contrattuale su quei terreni, al rimboscamento dei quali provvegga il Governo, isolatamente o in concorso con Provincie e Comuni. »

Data così comunicazione all'onorevole Senatore Gadda dell'aggiunta proposta dalla Commissione, egli ha facoltà di proseguire il suo discorso.

Senatore GADDA. Ringrazio il signor Presidente e sono lieto che la Commissione abbia prevenuto il mio desiderio; domanderei soltanto perchè limita questa facoltà alle spiagge de mare, e non la estende piuttosto a tutti quei luoghi nei quali le Commissioni provinciali credessero opportuno di applicarla.

Non mi resta ora altro che a fare una domanda alla Commissione, ovvero al signor Ministro, cioè che cosa intendono di dire quando dichiarano che: « Le disposizioni della presente legge potranno essere applicate in via contrattuale su quei terreni al rimboscamento dei quali provvegga il Governo, isolatamente o in concorso con Provincie e Comuni. »

Io non ho bene compreso che cosa s'intenda per questa dizione perchè non saprei davvero con chi possa contrattare il Governo isolatamente.

PRESIDENTE. Il signor Ministro ed il signor Relatore sono invitati a rispondere alla interrogazione fatta dall'onorevole Senatore Gadda.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. In quanto ad uno degli intenti che aveva avuto il Governo nel proporre questa legge e che era stato lasciato in disparte dalla Commissione, l'onorevole Senatore Gadda ha già veduto che per accordi fra il Ministero e la Commissione a quell'intento si provvede; e che, se non nell'antica forma in una nuova quella disposizione è reintegrata nel progetto di legge.

Anticipando forse sopra una dichiarazione che farà il Relatore, credo inoltre poter dire al-

l'onorevole Gadda che la Commissione non farà difficoltà a togliere la restrizione da lui lamentata, per rispetto a provvedere nei rapporti igienici; per guisa che non siano sole le foci dei fiumi e i lidi del mare che possano invocare la protezione benefica delle foreste.

In quanto alla forma dell'articolo io mi arresi al parere della Commissione per un desiderio di conciliazione; tanto più volentieri lo feci, chè mi pareva, le essenziali disposizioni contenute nell'art. 1. del progetto, qual era da me proposto, fossero conservate con altra forma dalla Commissione.

Può soltanto dubitarsi della disposizione contenuta sotto la lettera C che riguarda i *terreni mobili arenosi, siano o no boschivi, quando sia necessario impedire che i venti ne diffondano le arene nei fondi attigui*. Ma chi voglia intendere, come in fatto si dee, in un senso razionale e largo, la prima parte dell'articolo proposto dalla Commissione, il quale pone limitazione alla proprietà dei terreni quando possa deteriorare la condizione del territorio adiacente o circostante, dovrà ritenere, che l'articolo sulla Commissione comprenda anche il caso, a cui si voleva provvedere dal Governo colla lettera C dell'articolo 1.

Finalmente l'onorevole Gadda domandava una spiegazione intorno all'ultimo paragrafo dell'articolo, identico nel progetto della Commissione a quello che era proposto dal Governo, e che dice: « Le disposizioni della presente legge potranno essere applicate in via contrattuale su quei terreni al rimboscamento dei quali provvegga il governo isolatamente o in concorso con provincie o comuni. »

Per intendere questo articolo bisogna considerarlo in relazione all'articolo 11 che riguarda i rimboschimenti. Secondo questo articolo è data facoltà al Governo di provvedere direttamente al rimboschimento dei terreni, o provvedendo a questo isolatamente, come dice il paragrafo ultimo dell'articolo 2, o mettendosi egli d'accordo con provincie e con comuni.

Or bene; il Governo allorchè o procedendo isolatamente, ossia colla sua finanza soltanto, o mettendo insieme la finanza sua con quella del Comune e della Provincia, opera un rimboschimento, il quale torna a profitto del fondo nel quale si fa, in via contrattuale si può stabilire col proprietario del fondo, che il terreno sia soggetto alle limitazioni portate da questa legge, sebbene non sia per sua natura compreso

nel novero di quei terreni, che per disposizione dell'articolo 2 le Commissioni, nominate a norma dell'articolo 3, abbiano dichiarati soggetti alla limitazione, e al vincolo forestale.

E poichè mi è accaduto di parlare di Commissioni, prego l'onorevole Senatore Gadda a considerare che, sebbene le disposizioni che erano contenute nella prima proposta fossero più determinate e specificate, che non siano quelle contenute nell'art. 2 della Commissione, non lo erano tanto da non lasciar molto al giudizio di questa. Anzi, più che in altra parte, erano precise e determinate soltanto in quel famoso limite del castagno, soggetto di aspre controversie e non definite. Anche questo limite del castagno, come ieri esponeva l'onorevole della Commissione, darebbe luogo a molte incertezze; non solo perchè quel limite varia secondo la posizione geografica delle varie parti d'Italia, tanto che nelle Alpi il limite del castagno è a 600 o 700 metri, nell'Italia media a 900 o 1000 metri e nell'Italia inferiore a 1300 o 1500 metri; ma anche perchè la vegetazione negli stessi punti geografici è varia, secondo che sia esposto il fianco di una montagna; per esempio la parte che guarda a un ghiacciaio non permetterà di crescere al castagno a quella altezza in cui vegeta e cresce da un altro dei fianchi del monte stesso.

Un certo arbitrio, una certa discrezionale balia a queste Commissioni era data anche nel progetto di legge, quale era stato da prima formulato; nè credo si fosse mai potuto specificare in questa materia tanto i singoli provvedimenti, da evitare che il giudizio di fatto fosse dato alle Commissioni.

Per queste considerazioni io credo si possa approvare l'articolo 2° del progetto di legge; intendendo che l'articolo stesso soddisfaccia a tutti quei fini che si era proposto il Governo nel presentare la legge.

Senatore PEREZ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEREZ. Mi permetterò fare brevi osservazioni, in aggiunta a quanto ha rilevato l'onorevole Ministro, sulle difficoltà opposte dall'onorevole Senatore Gadda alla redazione della prima parte dell'art. 2.

Io credo che comunque si escogiti, qualunque formola si cerchi, sarà impossibile non dichiarare per caratteri generali la condizione dei

terreni che dovranno essere sottoposti al vincolo forestale.

A meno che non si proceda ad una anticipata ispezione, non si rediga un prospetto generale di questi terreni, la legge non potrà che indicarne i caratteri; ed io credo che i migliori che si possano accennare per la determinazione dei terreni da sottoporre a vincolo, quelli siano degli effetti che, per la loro posizione e natura, dovrà produrre, o produce il loro disboscamento. E su questo parmi non vi sia da fare alcuna obiezione.

Quanto al timore degli arbitri, è argomento che invaderebbe il campo dell'articolo 3, cioè la composizione di quella Giunta che dovrà decidere sull'esistenza di fatto dei caratteri previsti dalla legge. Credo che se un appunto anticipato può farsi, questo sarebbe della poca ingerenza data all'elemento locale, che in questa materia è importantissimo e preponderante, perchè appunto si tratta di evitare danni in territori dove le commissioni son poste. Or chi può essere più interessato all'osservanza della legge, se non gli stessi in beneficio de' quali essa è fatta? Dirò anzi che la troppa preponderanza data agli ufficiali governativi, di cui per la maggior parte si comporrà la Commissione, sia da temperarsi cogli elementi locali.

In ogni caso, ripeto, l'obiezione prova troppo, perchè dove si tratta di decidere se talune condizioni dalla legge indicate esistano o no in fatto, sarà indispensabile ricorrere ad una Commissione.

Concludo poi domandando la divisione dell'articolo nei suoi paragrafi, appunto perchè grave dubbio mi presenta l'applicazione del vincolo forestale a quei terreni dove fosse provato che dall'imboschimento possa nascere utilità alla salute pubblica.

Qui si tratta di un ordine di idee ben diverso da quello relativo all'esercizio della proprietà in modo nocivo direttamente, come nel caso delle provocate frane, alluvioni, od altro; ne' quali casi comprendo che la legge vieti un tale esercizio del diritto di proprietà.

Ma laddove non si tratta che di *procacciare un utile*, e sia pure a vasta estensione di territorio, si può, ne convengo, imporre la limitazione del diritto, ma mercè compenso: si rientra nella sfera delle espropriazioni per causa di pubblica utilità. Or siccome nella legge apposta che riguarda questa materia io vedo

previsto il caso in cui per Decreto Reale si dichiarasse che il prosciugamento di un lago è opera di pubblica utilità, ma mercè compenso, non saprei vedere il perchè, dove si tratti di rimboscamento di terreno per favorire la pubblica igiene, non si abbia ad applicare lo stesso principio.

Nella legge di espropriazione per causa di pubblica utilità havvi una disposizione che nelle sue frasi troppo generali comprende anche siffatti casi.

Laddove sia riconosciuto dal Governo e dalle autorità locali che il rimboscamento di un terreno, oppure il non disboscamento, possa essere utile alla salute degli abitanti, nessuno fa divieto che si provochi un decreto di espropriazione per causa di pubblica utilità.

È per questo che io domando la divisione dell'articolo ne' suoi paragrafi.

PRESIDENTE. Il Senatore Perez ha chiesta la votazione di questo articolo per divisione.

A tempo opportuno interrogherò il Senato se accolga questa proposta.

Intanto do la parola all'onor. Presidente del Consiglio.

Presentazione di tre progetti di legge.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per la convenzione per l'accollo e l'escavazione delle miniere di Terranera e Calamita nell'isola d'Elba, e per la vendita del minerale escavato.

Ho pure l'onore di presentare al Senato il progetto di legge per modificazioni alle tasse di registro e bollo e modificazioni alla legge sulle assicurazioni e contratti vitalizi.

Finalmente ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per spesa straordinaria per l'acquisto di materiale d'artiglieria da campagna.

Questi tre progetti di legge hanno avuto la sanzione dell'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri della presentazione di questi tre progetti di legge, due dei quali, essendo di competenza della Commissione permanente di Finanza, saranno deferiti alla medesima per l'opportuno esame. Gli altri saranno stampati e distribuiti negli Uffici.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. La parola è all'onor. Ministro di Agricoltura e Commercio.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Io desidererei caldamente che l'onorevole Senatore Perez non trovasse alcuna difficoltà ad approvare l'intero articolo, mentre egli ha dichiarato essere disposto a votarne la prima parte, e non così la seconda, della quale chiede anzi la divisione.

Ma se io male non mi appongo, la sua obiezione si fonda sopra un'ipotesi, che contrasta al tenore del paragrafo aggiunto.

La sua obiezione mi pare che riguardi al caso d'un terreno, che è reputato essere in tali condizioni topografiche da desiderarne l'imboschimento per considerazioni igieniche. Ma il progetto della Commissione non riguarda ad altro che a boschi già esistenti; per modochè quando si trattasse di quell'altro caso in cui per avventura sia reputato necessario di far sorgere un bosco per proteggere una città od un paese dall'infusso malefico di un vento o di un'altra condizione climatologica, allora veramente sarebbe il caso di applicare i principii relativi all'espropriazione, dall'onorevole Perez opportunamente invocati.

Se questa spiegazione possa aver virtù di far desistere l'onorevole mio amico il Senatore Perez dall'opposizione all'ultima parte dell'articolo, sarei oltremodo contento.

Senatore **ERRANTE.** Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Errante.

Senatore **ERRANTE.** Il senso dell'ultimo alinea dell'articolo 2 così concepito: « Le disposizioni della presente legge potranno essere applicate in via contrattuale su quei terreni al rimboscamento dei quali provvegga il Governo, isolatamente o in concorso con Province o Comuni »; era oscuro a parecchi Senatori.

Per spiegarlo, il signor Ministro ha dovuto ricorrere alle disposizioni dell'articolo 11, nel quale si parla precisamente del rimboscamento; però, quest'alinea, facendo seguito alle espressioni dell'articolo 1. in cui si parla di boschi e terreni a bosco, naturalmente non si comprende come mai sia qui inserita una disposizione, la quale si riferisce al rimboscamento.

Crederei dunque che sarebbe più opportuno di togliere all'articolo questo alinea e rimandarlo all'articolo 11, le cui disposizioni, come

dicevo, sono conformi a quelle dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Pregho il signor Senatore Errante ad avere la compiacenza di far passare la sua proposta al banco della Presidenza.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Relatore della Commissione ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Io fortunatamente non debbo dire che poche parole, poichè anche qui l'accordo c'è più che non paresse. Infatti, sia la Commissione e sia il signor Ministro (almeno così mi pare di dover supporre dai cenni che testè faceva), acconsentono a rinviare la disposizione del 3° capoverso dell'articolo 2 al capitolo relativo al rimboschimento.

Quanto alla redazione dell'art. 2 com'è proposta dalla Commissione e com'era già stata approvata altra volta dal Senato, io credo che sia assai più rigorosa della redazione del Ministero. Basti dire, che mentre nel progetto ministeriale si accennavano danni in genere, qui i danni sono determinati; mentre nel progetto ministeriale una larga interpretazione poteva quasi condurci ad assoggettare a vincolo forestale un terreno sabbioso anche nell'interno del continente e solo per poco renicio che il vento portasse sopra altro fondo, questo non può succedere colla redazione della Commissione. Quanto all'aggiunta che la Commissione acconsentì di fare relativamente ai boschi che possano essere riconosciuti necessari alla salubrità, la Commissione l'aveva limitata a quelli situati alla riva del mare perchè quei boschi dai quali precisamente ebbe occasione la proposta del signor Ministro ed alla quale consentiva la Commissione erano in queste condizioni, ma colle cautele di cui è circoscritta questa disposizione, la Commissione acconsente a togliere la prima limitazione.

Del resto, la divisione è di pien diritto, nè la Commissione vi si oppone minimamente.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GADDA. M'interessa di far rilevare all'onorevole Senatore Perez e al Senato che io non ho mosso appunto, perchè si voglia stabilire che nella Commissione deve entrare l'elemento locale; credo anzi opportunissimo che vi entri, e sono dell'avviso che dev'essere questo l'elemento necessario della Commissione; ma da questo fatto, da questa necessità io ne de-

sumeva anche la conseguenza, anzi l'altra necessità, che fosse l'articolo redatto in modo possibilmente determinato e chiaro perchè non si desse luogo ad arbitrio.

Del resto sono lieto di avere provocato delle dichiarazioni intorno a quest'articolo, che hanno giovato e gioveranno molto, e dichiaro che non ho mai combattuto l'articolo secondo, di cui anzi ne approvo il concetto con quell'aggiunta, la quale soddisfa il mio desiderio circa la protezione delle condizioni sanitarie di un territorio.

Senatore AMARI, *prof.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI, *prof.* Io proporrei un'aggiunta al secondo paragrafo di quest'articolo che è redatto in questi termini: « S'intenderanno esclusi dalle disposizioni della presente legge i terreni a viti, olivi od altre piante arboree fruttifere. »

Evidentemente la ragione di quest'eccezione è stata fatta, da una parte, per conservare dei prodotti importanti dell'agricoltura, e dall'altra perchè le radici di queste piante, e la maniera di coltivarle, diminuiscono molto il pericolo delle frane, e lo scorrere di troppe acque su quei terreni.

Ora è noto, che uno dei prodotti della Sicilia, il quale se per la sua ricchezza e per la sua estensione non può paragonarsi alla vite, si dee tuttavia considerare molto importante, il sommaco, è arbusto del quale si impiegano le foglie per le tinte e la concia delle pelli e che non nasce se non che nella Sicilia e nelle latitudini corrispondenti a quelle della Sicilia; non so se possa vegetare nell'estrema punta della Calabria.

Io propongo dunque, che alla eccezione dei terreni coltivati a viti ed olivi ed altre piante arboree fruttifere in generale, si aggiunga anche quella dei terreni coltivati a sommaco, poichè, se la quantità e la profondità delle radici possono raccomandare l'eccezione di quelle piante, l'arbusto del sommaco è precisamente nelle medesime condizioni. Io non so se le radici del sommaco sieno precisamente profonde quanto quelle della vite, ma ci mancherà poco; la coltura è la stessa, e finalmente le piante del sommaco sono più fitte di quelle della vite, di modo che ci sarebbe la guarentigia della maggiore quantità delle radici che penetrano nel suolo.

PRESIDENTE. La proposta del Senatore Amari sarebbe adunque di comprendere fra le piante che sono escluse dalle disposizioni della legge col secondo comma dell'art. 2 anche l'arbusto del sommaco.

Senatore AMARI, *prof.* Precisamente.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Rispondendo all'onorevole Perez, il signor Ministro ha dichiarato che quello che egli temeva riguardo al rimboscamento di certi terreni insalubri non potesse essere compreso in questo articolo, perchè quest'articolo non riflette che il disboscamento ed il dissodamento, e ciò è tanto vero, che egli ha proposto, che l'ultimo capoverso fosse trasportato al titolo della legge che riguarda appunto il rimboscamento, ed io credo che per evitare qualunque equivoco e per la stessa ragione, sia necessario rinviare a quel titolo della legge anche il 2° capoverso dell'articolo in discussione.

Senatore TORELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Prego il Senatore Casati di mandare al banco della Presidenza la sua proposta.

La parola è al Senatore Torelli.

Senatore TORELLI. Io credo che realmente il sommaco potrebbe già essere compreso nelle piante arboree fruttifere. È vero che il frutto viene ricavato dalla foglia che si macina, precisamente come avviene del gelso; tuttavia io credo che le condizioni del sommaco possono, per le ragioni svolte dall'onorevole Amari, assimilarsi a quelle della vite e dell'olivo, poichè il sommaco si pianta assai più fitto ancora dell'olivo, ed ha radici profonde, e si mantiene per più anni, quindi le funzioni che noi desideriamo dalle piante, cioè la preservazione del suolo, vengono rese dal sommaco al pari delle altre piante.

Perciò io credo che non si dovrebbe aver difficoltà ad ammettere che dopo *gli olivi* si dica: il *sommaco* od altre piante arboree fruttifere.

In tal modo si eviterà anche l'equivoco che il sommaco sia ritenuto come fruttifero, mentre il suo utile viene dalla foglia.

Non così posso accettare il rinvio ad altro articolo del capoverso che include l'eccezione, perchè quest'eccezione che si fa per i terreni a vite e ad olivo deve esser posta immediatamente dopo la norma generale, quindi io credo che debba lasciarsi a questo punto.

Quanto poi alla disposizione relativa ai boschi come preservatrice contro la malaria, era stata introdotta dalla Commissione nel limite minore possibile, poichè la Commissione è sempre partita dal principio di dare a queste autorità, che in definitiva devono poi anche decidere, la minore latitudine che la legge comportava.

Ora, se si fosse detto che è lecito alla Commissione il decidere sul piantamento de' boschi anche là dove ora non ne esistono, ne veniva una latitudine veramente indeterminata, mentre invece oggi giorno noi sappiamo già a un dipresso quali sieno i luoghi che sono tutelati da questi boschi, epperò ci siamo detto: salviamo quelli che oggi giorno hanno questo beneficio, ma non andiamo a creare, mentre è ancora discutibile il principio assoluto delle difficoltà col lasciare che sorgano delle discussioni tra i dotti, se la tale o tale altra città debba o no avere un bosco, cosa che sarebbe stato un uscire dai limiti che ci siano prefissi. Ecco dunque il perchè si è detto che non si volevano garantire che i boschi già esistenti ed anche quelli lungo il mare, perchè in realtà contrade dell'Italia mediterranea, che abbiano oggi giorno boschi riconosciuti indispensabili, non ne conosco, ne conosco invece di quelle sul mare: d'altronde non è detto che quando nascono circostanze che portino a creare in una data località un bosco, ciò non si possa fare in omaggio alla espressione dell'opinione pubblica.

PRESIDENTE. Ha nuovamente la parola il Senatore Casati.

Senatore CASATI. Il Senatore Torelli osserva che il secondo capoverso si deve mantenere al punto in cui si trova, perchè, contenendo un'eccezione, essa deve immediatamente essere posta dopo la norma generale che consiste nell'impedire il disboscamento o dissodamento di quei terreni nei quali queste operazioni fossero dannose per le condizioni del territorio adiacente o sottostante. Ma io osservo che in questo capoverso si tratta di terreni a viti, ad olivi od altre piante arboree fruttifere, per cui non è il caso nè di disboscamento, nè di dissodamento, e che quindi non può parlarsi di eccezione al principio generale contenuto nel primo capoverso, inquantochè non può certamente trattarsi di disboscare terreni che non sono boschi, nè di dissodarli poichè sono già dissodati. Qui non può evidentemente trat-

tarsi che di imboschimento, e perciò io credo opportuno il rimandare questo capoverso al titolo che tratta di questo argomento.

La mia proposta non è di soppressione, ma di semplice rinvio.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Ho domandato la parola soprattutto per togliere il pericolo che ci imboschiamo un po' troppo; a tutti preme invece che ne veniamo a capo. E perciò proporrei al Senato che si votasse intanto il primo capoverso; che poi si votasse per divisione, come già è di diritto, l'aggiunta relativa ai boschi che concernono la salubrità; sul quarto abbiamo già aderito di rinviarlo al capo dei rimboschimenti; al terzo capoverso ci sono due proposte, una del Senatore Casati che lo vorrebbe in altro luogo e a questo la Commissione non acconsentirebbe e vi è la seconda proposta del Senatore Amari che aggiungerebbe un'altra pianta, cioè il sommaco; quanto alla prima non discutiamo se debba esser messa qui o in un altro luogo, perchè la Commissione preoccupandosi del pericolo di mettere in un articolo di legge un emendamento di cui non si può a prima vista considerare tutta l'importanza sia relativamente a quello di che si fa menzione espressamente, sia relativamente a quello che coll'inclusione dell'uno può invece restare escluso; domandiamo che, senza ritardare la discussione del seguito della legge, questo terzo capoverso sia rinviato al suo esame, e quando faremo la proposta di merito, allora si discuterà anche il luogo dove quello che ora forma il terzo capoverso dell'articolo 2 potrà trovare il suo posto; quindi riepilogando, la Commissione propone:

1. Che il Senato deliberi sul primo capoverso dell'articolo così come sta;
2. Che il Senato deliberi sopra l'aggiunta concordata tra il Ministro e la Commissione;
3. Che il quarto capoverso dell'art. 2 sia rinviato al titolo dei *Rimboschimenti*;
4. Che sia rinviato alla Commissione il 3 capoverso dell'art. 2 coll'emendamento proposto dal Senatore Amari.

Senatore PEREZ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEREZ. Ho chiesta la parola per ritardare la mia domanda di divisione.

PRESIDENTE. Per meglio semplificare la votazione di quest'articolo, si procederà alla medesima nell'ordine inverso dei vari alinea del medesimo.

Cominceremo adunque dall'ultimo capoverso dell'articolo, che suona così:

« Le disposizioni della presente legge potranno essere applicate in via contrattuale su quei terreni al rimboscamento dei quali provenga il Governo isolatamente o in concorso con Provincie e Comuni. »

Rispetto a questo capoverso Commissione e Ministero sono d'accordo che abbia a rinviarsi all'articolo 11.

Chi è di questo avviso, è pregato di alzarsi. (Approvato.)

La Commissione propone ora che si rimandi al suo esame il secondo capoverso che è così concepito:

« S' intenderanno esclusi dalle disposizioni della presente legge i terreni a viti, olivi ed altre piante arboree fruttifere. »

A questo capoverso l'onorevole Senatore Amari vorrebbe aggiungere le parole: *a sommaco* ecc.

Coloro che approvano il rinvio di questo capoverso alla Commissione, sono pregati di alzarsi.

(Approvato.)

Ora pongo ai voti la prima parte di questo articolo 2 che suona così:

« Sono sottoposti alle disposizioni della presente legge i terreni, la specie e situazione dei quali è tale che il loro disboscamento o dissodamento per scoscendimenti, smottamenti, interramenti, frane e valanghe possa disordinare il corso delle acque, alterare la consistenza o deteriorare le condizioni del territorio adiacente o circostante. »

Chi approva questa prima parte dell'art. 2, sorga.

(Approvato.)

Viene ora l'aggiunta della Commissione così concepita:

« Qualora un Consiglio provinciale, col voto conforme del Consiglio Sanitario provinciale, reclami la conservazione di taluno dei boschi siccome utile all'igiene, potrà, dietro parere del Consiglio di Stato, venir dichiarata la sua conservazione ed essere assoggettato alla presente legge. »

Chi approva quest'aggiunta, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 3. In ogni Provincia, ove occorra, è costituito un Comitato forestale, il quale procederà valendosi de' catasti, processi di verifica, disegni ed altri documenti e notizie di cui l'Amministrazione possa disporre alla compilazione degli elenchi dei terreni indicati nell'art. 2, e curerà l'esecuzione di quant'altro viene ad esso demandato dalla presente legge. Esso sarà composto dal Prefetto della Provincia, presidente, da un'Ispettore forestale, da un Ingegnere da nominarsi dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio fra quelli che trovansi allo stipendio dello Stato, da due individui eletti dal Consiglio Provinciale. »

» In ogni Comune un consigliere comunale, eletto dal rispettivo Consiglio, prenderà parte, con voto deliberativo, ai lavori per i terreni del Comune che rappresenta.

» Con Decreto Reale, da emanarsi in seguito ad avviso del Consiglio di Stato, saranno fissate le norme ed i modi, per procedere alla compilazione dello elenco di cui sopra, e i termini per la presentazione e discussione dei reclami.

« Gli elenchi dovranno essere compilati entro tre anni dalla pubblicazione della legge. »

(Approvato.)

« Art. 4. Nei terreni dei privati indicati all'articolo 2, ed in quelli che sono destinati ad essere imboschiti è vietato ogni dissodamento; il taglio dei boschi d'alto fusto e l'esercizio del pascolo sono sottoposti alla licenza dell'Amministrazione forestale, a meno che pei poderi sopra i 100 ettari non sia stato concordato un piano di economia fra il proprietario e l'Amministrazione forestale, ed approvato dal Comitato forestale provinciale, salvi del resto, pei boschi cedui e pe' poderi per cui non siasi concordato il piano di economia, i regolamenti di cui l'articolo 21.

» Potrà però essere accordato il permesso di coltivarli, nel caso che il proprietario provvegga ai mezzi opportuni per impedire danni, ed essi siano riconosciuti efficaci dall'Amministrazione forestale.

» Potrà del pari, ove non siavi danno manifesto, essere permessa la coltivazione di cereali e tuberi alimentari, nei casi in cui le condizioni speciali delle popolazioni ivi abitanti rendessero ciò necessario.

» I terreni dei corpi morali saranno regolati da piani di economia, compilati dall'agente

forestale di concerto con i rappresentanti del corpo stesso, ed approvati dal Comitato forestale provinciale, sentita la Deputazione provinciale. »

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Alle variazioni proposte dalla Commissione nelle altre parti di questo articolo io non ho difficoltà di acconsentire: però non potrei accettare l'ultimo paragrafo dell'articolo stesso, se la Commissione non integra il concetto espresso dal medesimo.

Il Ministero aveva proposto che i terreni appartenenti ai corpi morali fossero regolati con un piano di economia, compilato dall'agente forestale di concerto con i rappresentanti del Corpo stesso ed approvato dal Ministro di Agricoltura, sentito il parere della Deputazione provinciale e del Consiglio di agricoltura.

La Commissione avvisa, che non faccia d'uopo metter capo al Ministero per fare approvare questi piani di economia riguardanti i beni dei Corpi morali; e per quel principio di decentramento che mai come oggi ha avuto tanta voga in Italia, non farò opposizione a questo suo emendamento.

Però vorrei che in un caso dovesse il piano d'economia venire al Ministero; nel caso cioè in cui ci fosse discrepanza fra l'Ispettore forestale, il Comitato forestale provinciale, la Deputazione provinciale e i rappresentanti del Corpo morale.

Nel caso che ci sia dissenso tra questi, mi pare molto opportuno che la cosa sia riportata alla decisione del Ministero, il quale provvederà, sentito il Consiglio di Stato.

Senatore SANSEVERINO: Domanderei la parola per fare un'osservazione non su questo comma, ma sul precedente.

PRESIDENTE. Permetta prima che il sig. Relatore dica il suo parere su quanto ha osservato il signor Ministro sull'ultimo comma.

L'onorevole Ministro vorrebbe che i piani di economia fossero in certi casi sottoposti all'esame del Ministro e del Consiglio Superiore di Agricoltura, mentre la formola della Commissione sarebbe invece la seguente:

« I terreni dei corpi morali saranno regolati da piani di economia compilati dall'agente forestale di concerto con i rappresentanti del corpo stesso ed approvati dal Comitato forestale provinciale, sentita la Deputazione provinciale. »

Cosa ha da osservare l'onorevole signor Relatore intorno a questa proposta?

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Siccome l'onorevole Sanseverino sta per proporre un emendamento a questo articolo, così prego il signor Presidente a volermi permettere di parlare dopo di lui. In tal modo potrò rispondere nello stesso tempo al signor Ministro e al Senatore Sanseverino.

PRESIDENTE. La parola è allora all'onorevole Senatore Sanseverino.

Senatore SANSEVERINO. Mi sta molto a cuore la conservazione dei boschi, come già ebbi l'onore di esporre in questo Consesso altra volta, ma nello stesso tempo mi sta pure a cuore, per quanto è possibile, la libertà e il progresso della coltivazione; è nell'interesse appunto di questa che io mi permetto di proporre un'aggiunta al penultimo comma di questo articolo. Io ho osservato, sulle cime delle Alpi che circondano le magnifiche valli bergamasche, vasti piani coltivati che danno abbondantissimi frutti; perciò io desidererei che si aggiungessero alcune parole per preservare quei tratti di terreno piano, che in forma quasi di bacini, si trovano sulle montagne e dai quali si possono trarre buoni frutti senza danno veruno delle parti più basse. Perciò al comma che dice: « Potrà del pari, ove non siavi danno manifesto, essere permessa la coltivazione di cereali e tuberi alimentari, nei casi in cui le condizioni speciali delle popolazioni ivi abitanti rendessero ciò necessario » io aggiungerei: « ovvero sia constatato, che per la felice condizione dei terreni disboscati si possano ottenere dai medesimi ricchi prodotti. »

PRESIDENTE. Abbia la compiacenza di mandare la sua proposta al banco della Presidenza.

Il Senatore Sanseverino propone che, dopo le parole: « Potrà del pari, ove non siavi danno manifesto, essere permessa la coltivazione di cereali e tuberi alimentari, nei casi in cui le condizioni speciali delle popolazioni ivi abitanti rendessero ciò necessario, » si faccia la seguente aggiunta: « Ovvero sia constatato, che, per la felice condizione dei terreni disboscati, si possano ottenere dai medesimi ricchi prodotti. »

Domando se questa proposta è appoggiata. (È appoggiata.)

La parola è all'onorevole Relatore della Commissione.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Intorno alle osservazioni fatte dal signor Ministro e alle sue proposte che nei casi di conflitto ci sia il ricorso al Ministero, sentito il Consiglio d'Agricoltura ed il Consiglio di Stato, la Commissione avverte di avere ommesso quella clausola solo perchè credeva che si intendesse da sé, che fosse chiaro, che quando non è assolutamente stabilito che dalle prime decisioni non si possa ricorrere, il ricorso in via gerarchica è sempre aperto. Se però per togliere anche ogni possibile dubbio si crede utile quest'aggiunta, la Commissione non ha nessuna difficoltà a farlo.

Quanto alla proposta fatta dal Senatore Sanseverino avverto che quella clausola a cui si riferisce il suo emendamento, aveva una grande importanza nel primo sistema del Ministero, perchè una volta che il Ministero intendeva soggetti al vincolo forestale tutti i terreni al di sopra della zona del castagno, bisognava evidentemente preservare quelle colture che invece sono necessarie alle popolazioni, anche di vaste vallate.

Ma col sistema della Commissione quella clausola è poco importante, ha tanto poca importanza, che era stato nell'animo della Commissione anche di toglierla, in quanto che circoscritta l'applicazione della legge a quei terreni dove sia constatato il danno manifesto, non può più verificarsi quella incompatibilità coi bisogni della popolazione. Però nel dubbio che anche in quei terreni i quali vengono assoggettati a vincolo forestale possa esservi un'oasi, un'isola, una zona la quale possa senza danno sottoporsi a coltivazione, la Commissione ha mantenuto quella clausola, e non ha nessuna contrarietà di estenderla anche alla proposta dell'onorevole Senatore Sanseverino, proposta che se l'onorevole Collega credesse (non pretendo già adesso di improvvisare una formula) mi pare che si potrebbe semplificare, dicendo « nei casi in cui le condizioni speciali delle popolazioni ivi abitanti, rendessero ciò necessario e ciò risultasse evidentemente utile. »

Senatore SANSEVERINO. Aderisco pienamente. Ciò esprime perfettamente la mia idea e risolve i miei dubbii.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Dopo questa dichiarazione dell'onorevole Sanseverino, per riepilogare noterei che in nome della Commissione acconsento che in seguito al terzo capoverso dell'articolo 4° siano aggiunte le

parole: ed ove ciò fosse riconosciuto evidentemente utile.

PRESIDENTE. Il terzo capoverso dell'articolo adunque sarebbe così concepito:

« Potrà del pari, ove non siavi danno manifesto, essere permessa la coltivazione di cereali e tuberi alimentari, nei casi in cui le condizioni speciali delle popolazioni ivi abitanti rendessero ciò necessario, ed ove ciò fosse riconosciuto evidentemente utile. »

Parmi però che sarà meglio rimandare quest'articolo alla Commissione, perchè trovi una formola che sia più in armonia cogli altri articoli della legge.

La Commissione accetta il rinvio che io propongo per meglio chiarire la cosa?

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. La parola è al Ministro di Agricoltura e Commercio.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Se avessi potuto prevedere che l'onorevole signor Presidente avesse proposto il rinvio dell'articolo alla Commissione per una migliore redazione, io mi sarei astenuto dal chiedere la parola. Ma poichè m'è concessa, ne approfitto per dire alla Commissione, che la ringrazio della sua buona disposizione rispetto a quell'aggiunta che io desiderava all'ultimo paragrafo dell'articolo. Tuttavia, per quella lealtà con cui si deve procedere in siffatti argomenti, debbo dichiarare quale sia il mio concetto.

Se io credessi che le cose debbano mettere capo al Ministero soltanto per via di ricorso, so che provveggo le leggi generali; però non avrei domandato che fosse messa quell'aggiunta, ed ora non insisterei per la medesima.

Ma fu altro lo scopo mio nel proporre quest'aggiunta; la Commissione potrà discuterlo e vedere se io abbia ragione sufficiente di mantenermi in questo proposito.

Quando l'agente forestale, i rappresentanti dei Corpi morali, il Comitato forestale della provincia, la Deputazione provinciale concordano in un piano, allora lo Stato, il Governo ha una garanzia che sul luogo si provvegga in buona conformità della legge, e si concilino il diritto privato, i bisogni della popolazione, e l'utilità pubblica; ma quando ci è dissenso, allora vorrei che non potesse essere stabilito definitivamente il piano di economia se non coll'approvazione del Ministero.

Ecco quali siano i motivi, e quale sia il vero fine a cui miro nel proporre l'aggiunta; era mio dovere di dichiararlo, perchè nelle opere legislative, piucchè in ogni altra cosa, deve procedersi colla più scrupolosa lealtà.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Gadda.

Senatore GADDA. Domanderei una spiegazione.

L'articolo proposto dalla Commissione nell'ultimo alinea dice: « I terreni dei corpi morali saranno regolati da piani di economia, compilati dall'agente forestale di concerto con i rappresentanti del Corpo stesso, ed approvati dal Comitato forestale provinciale, sentita la Deputazione provinciale. »

Ora, l'esperienza dimostra che spessissimo i Corpi morali non si prestano ad agire d'accordo coi rappresentanti del Governo, e quindi coll'agente forestale, per cui mi pare sarebbe opportuno trovare una dizione che non mettesse l'esecuzione della legge in una condizione, da non potere essere effettuata; e giacchè la Commissione deve rivedere l'articolo, io la pregherei a voler considerare se questo dubbio non potesse essere tolto, e l'articolo modificato in modo, che l'esecuzione della legge debba esser certa e sicura, perchè mi nasce il dubbio che qualora quel concerto non si otenga, e il piano d'economia non si concreti, la legge non avrà modo di avviarsi all'applicazione.

A questo dubbio mi risponderà la Commissione oggi, se lo crede conveniente, o domani, e giacchè deve rivedere l'articolo, guardi di togliere anche questa difficoltà.

PRESIDENTE. Accetta la Commissione, anche sotto questo rapporto, il rinvio, per vedere di meglio combinare l'ultimo capoverso in modo che corrisponda al desiderio espresso dal signor Senatore Gadda?

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Io proporrei che l'onorevole Presidente mettesse ai voti il primo ed il secondo capoverso dell'art. 4, su cui non c'è contestazione.

Quanto ai capoversi 3 e 4, in seguito alle dichiarazioni fatte dal signor Ministro, pregherei che fossero rinviati alla Commissione.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni in contrario, rileggerò i capoversi dell'articolo che debbonsi mettere ai voti.

« Art. 4. Nei terreni dei privati indicati all'articolo 2, ed in quelli che sono destinati ad

essere imboschiti è vietato ogni dissodamento; il taglio dei boschi d'alto fusto e l'esercizio del pascolo sono sottoposti alla licenza dell'Amministrazione forestale, a meno che pei poderi sopra i 100 ettari non sia stato concordato un piano di economia fra il proprietario e l'Amministrazione forestale, ed approvato dal Comitato forestale provinciale, salvi del resto pei boschi cedui e pe' poderi per cui non siasi concordato il piano di economia i regolamenti di cui l'articolo 21. »

Chi approva questa parte dell'articolo 4, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Rileggo il secondo paragrafo :

« Potrà però essere accordato il permesso di coltivarli, nel caso che il proprietario provvegga ai mezzi opportuni per impedire danni, ed essi siano riconosciuti efficaci dall'Amministrazione forestale. »

Chi approva quest'altro paragrafo dell'art. 4, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Gli altri due paragrafi saranno rimandati alla Commissione.

L'art. 5 è così concepito :

« Art. 5. Le parti interessate potranno chiedere la revisione dello elenco dei terreni sottoposti alle disposizioni della presente legge.

» Questa revisione sarà eseguita con le stesse formalità, che saranno prescritte per la compilazione degli elenchi di cui tratta l'art. 3.

» Qualora, sia per parte dell'amministrazione forestale, che per parte dei Comuni, di altre Autorità, ed anche di privati, si notificasse l'esistenza di terre che trovinsi nelle condizioni previste dall'art. 2, e non sieno comprese nell'elenco relativo, dovrà procedersi all'accertamento e quindi ai provvedimenti necessari, con le norme che saranno fissate col Regio Decreto di cui l'art. 3. »

(Approvato.)

TITOLO II. — Diritti d'uso.

« Art. 6. Niun diritto d'uso collettivo o perpetuo; eccedente i termini dell'art. 521 del Codice civile; potrà essere concesso sui terreni boschivi: »

(Approvato.)

« Art. 7. Nell'anno dalla pubblicazione della presente legge, tutti coloro che pretenderanno

di aver diritti di uso dovranno farne la dichiarazione, corredata dei titoli giustificativi, sotto pena di decadenza, all'ufficio di Prefettura della Provincia. »

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Supplisco ad una dimenticanza.

Quest'articolo 7. parmi debba esser messo in corrispondenza coll'articolo primo della legge che ha ormai avuto l'approvazione del Senato ed ha dichiarato affrancabili i boschi demaniali inalienabili dello Stato dalle servitù di uso.

Quando si è discusso quest'articolo, tanto del progetto di legge speciale per l'affrancamento dei boschi demaniali, come del progetto di legge generale per l'affrancamento in genere dei boschi dalle servitù di uso, si è fatta l'osservazione che, prima di lasciare trascorrere senza nessun avviso il termine utile per fare la dichiarazione, quando trascorso questo termine utile si andrebbe incontro niente meno che alla decadenza, e si esporrebbero quelli che hanno diritti di uso, che sono poveri, che tante volte non sono in grado di ben conoscere nemmeno di che si tratti a sì gravi conseguenze della loro trascuranza, sarebbe assai opportuno di farli previamente consapevoli di questo grave danno a cui si esporrebbero.

Per ciò si divide il periodo dell'anno: trascorsi i primi sei mesi, coloro i quali esercitassero ancora diritti di uso, senza aver fatto la dichiarazione sarebbero puniti con una tenue multa da lire 5 a 25 a beneficio del Comune, e più che altro come un avviso per premunirli delle conseguenze ben più gravi cui sarebbero esposti quando lasciassero trascorrere l'anno senza aver fatto la dichiarazione; trascorsi poi gli altri 6 mesi, incorrerebbero nella decadenza. Questo pensiero della Commissione ebbe già l'assenso dell'onor. Ministro prima e l'approvazione del Senato poi; nel progetto di legge sull'affrancamento dei diritti di uso sui beni demaniali; ma bisogna introdurlo anche in quest'articolo che concerne le servitù di uso sui boschi in generale.

Quindi la Commissione propone che questo articolo sia così redatto:

(Vedi *infra*.)

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 7, che è così concepito :

« Art. 7. Nell'anno della pubblicazione della presente legge, tutti coloro che pretenderanno di avere diritti di uso dovranno farne la dichia-

razione, corredata dei titoli giustificativi; sotto pena di decadenza, all'ufficio di Prefettura della Provincia. »

L'onorevole Relatore propone che a questo articolo sia surrogato il seguente :

« Tutti coloro che pretenderanno di aver diritti di uso dovranno farne la dichiarazione corredata dei titoli giustificativi all'ufficio di Prefettura della Provincia. »

» Coloro che nei primi sei mesi dalla pubblicazione della presente legge non faranno la dichiarazione, incorrono, esercitandoli in una ammenda da L. 5 a 25 a profitto del Comune; passato l'anno, consideransi decaduti. »

Chi approva questo nuovo articolo proposto dalla Commissione, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 8. Il Prefetto intesa la parte interessata, la Ispezione forestale e la Deputazione provinciale, dichiara con apposito Decreto, l'esistenza o la inesistenza dello invocato diritto, e, nell'affermativa, ne definisce la natura ed i limiti. »

» Siffatto Decreto dovrà essere emanato fra sei mesi dalla presentazione dei documenti o testimoniali. »

(Approvato.)

« Art. 9. Le contestazioni, che in seguito ai Decreti prefettizi potranno elevarsi sulla esistenza, natura ed estensione degli invocati diritti, saranno di competenza dell'Autorità giudiziaria. »

» L'azione dovrà essere promossa, sotto pena di decadenza, fra sei mesi dalla data della comunicazione del Decreto suddetto. »

(Approvato.)

« Art. 10. Lo Stato, salve del resto le disposizioni speciali pei boschi demaniali dichiarati inalienabili colla legge 20 giugno 1871, i Comuni ed altri corpi morali ed i privati possono affrancare i loro boschi o terre salde da qualsiasi diritto d'uso. »

» Ove altrimenti non provvedessero le parti interessate con patti speciali, l'affrancazione si farà mediante la cessione in proprietà agli utenti di una parte del bosco o terre salde gravate da diritto di uso, aventi un valore uguale a quello che si giudichi competere al diritto d'uso, che rimane abolito, o mediante un compenso in denaro. »

» Nel caso che l'esercizio del pascolo e delle altre servitù d'uso sia riconosciuto indispensabile all'esistenza di una popolazione, il Mini-

stero di Agricoltura, Industria e Commercio potrà, intesi il Consiglio comunale ed il Comitato forestale, sospendere il diritto di affrancamento di cui sopra, limitandone però quanto al luogo e regolandone l'esercizio. »

(Approvato.)

« Art. 11. Le domande per l'affrancamento saranno fatte al Prefetto, il quale, quando non riesca ad una conciliazione fra le parti interessate, farà procedere ad una perizia per determinare il valore dei diritti aboliti e della corrispondente parte del bosco o del terreno saldo da assegnarsi in corrispettivo dei medesimi agli utenti, e quindi dichiara il bosco affrancato dalla servitù e fissa il compenso. »

» Le contestazioni intorno allo ammontare del compenso stabilito col Decreto del Prefetto, sono definite dall'autorità giudiziaria. »

(Approvato.)

PRESIDENTE. Si passa al Titolo III.

TITOLO III. — *Rimboschimenti.*

« Art. 12. Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio procurerà, sia direttamente sia col concorso e di accordo con le Provincie ed i Comuni, il rimboschimento dei terreni che trovansi nelle condizioni indicate dallo articolo 1. della presente legge. A tale effetto può procedere ad espropriazione per causa di pubblica utilità, nei modi prescritti dalla legge. »

» La dichiarazione di pubblica utilità, avrà luogo, nei singoli casi, con apposito Decreto Reale, previo parere del Consiglio di Agricoltura e del Consiglio di Stato. »

» Avrà peraltro il proprietario il diritto di ricoltivare a bosco la proprietà che si vuole espropriare, nei modi e termini stabiliti dall'Amministrazione forestale, purchè ne faccia dichiarazione prima del cominciamento dei lavori, ed incominci i lavori stessi nel termine di mesi sei. »

» L'Amministrazione forestale avrà il diritto di comprare, senza esservi autorizzata da apposita legge, terreni nudi allo scopo di rimboschirli. »

Qui entrerebbero i due capoversi dell'articolo 2°, il primo de' quali suona così :

« S'intenderanno esclusi dalle disposizioni della presente legge i terreni a viti, olivi ed altre piante arboree fruttifere. »

Questo capoverso fu rinviato alla Commissione come lo fu il primo e secondo che suona così:

« Le disposizioni della presente legge potranno essere applicate in via contrattuale su quei terreni, al rimboscamento dei quali provveda il Governo, isolatamente o in concorso con Province e Comuni. »

Parmi però sarebbe forse meglio rinviare l'articolo intero alla Commissione perchè lo coordini, e ne riferisca domani al Senato.

Per non intralciare ulteriormente la discussione degli altri articoli, crederei conveniente altresì di rimandare la seduta a domani.

Voci. Sì, sì, a domani.

PRESIDENTE. Domani dunque alle due si terrà seduta pubblica pel seguito della discussione della presente legge, e delle altre portate all'ordine del giorno d'oggi.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).